



Modulistica regionale unificata approvata con Delibera GRT n° 36 del 19/1/2015  
note e commenti – Gennaio 2015

---

### **Premessa**

La Regione Toscana con Delibera di Giunta n° 36 del 19/1/2015, ha approvato l'unificazione della modulistica per i procedimenti edilizi di Permesso di Costruire e Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA), in ottemperanza ai modelli nazionali con le implementazioni derivanti da norme regionali.

La razionalizzazione e l'unificazione dei procedimenti edilizi è di primaria importanza per ridurre quella parte di inutili differenziazioni che si riscontrano in ciascun ambito comunale, l'unificazione della modulistica rappresenta una tappa importante di questo percorso.

Come già evidenziato nella riunione della Commissione regionale soggetti professionali del 8/1/2015, nel merito si riscontrato molte criticità.

La ricognizione delle norme e dei procedimenti connessi ai titoli edilizi, iniziata in sede nazionale e proseguita in ambito regionale, oltre a comportare moduli di quaranta pagine, ha reso palesi le irrazionalità, gli inutili appesantimenti burocratici e le sovrapposizioni di competenze che gravano sull'attività edilizia.

Nella delibera si fissano due mesi di tempo per predisporre le specifiche tecniche per la resa telematica dei moduli unici regionali, confidiamo con ciò in un rapido passaggio ad una efficiente gestione digitale dei procedimenti edilizi, dando seguito alla fattiva collaborazione tra pubblica amministrazione e mondo professionale già avviata in sede ANCI Toscana e in alcuni ambiti comunali.

La migliore modulistica non potrà ovviamente supplire alle storture ed alla farraginosità normativa, nè ad approcci iperburocratici meramente autoprotettivi di settori della pubblica amministrazione. Occorre allora una discussione sostanziale su molti tematismi e procedimenti connessi, capace di determinare le opportune modifiche normative affinché tutti gli operatori pubblici e privati possano lavorare con serenità e certezza di diritto.

Il Governo in sede di Conferenza unificata Stato/Regioni ha varato l'Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017, potrebbe essere questa la sede giusta dove avanzare proposte ed aprire il confronto.

I professionisti nel loro agire "sul campo" constatano lo scarto crescente tra realtà e obblighi formali, un divario estremamente pericoloso. Una società giusta si fonda sul rispetto degli obblighi, ma occorre che questi siano razionali e coerenti con il quadro culturale, sociale ed economico.

Con queste premesse di seguito si prendono in esame i moduli approvati con considerazioni generali e puntuali.



### Considerazioni generali

#### A) Poca aderenza alle fasi temporali della progettazione e della cantierizzazione

La scarsa certezza del diritto dovuta ad una produzione abnorme di norme e regolamenti, spesso in contraddizione tra loro, oltre alla complessità oggettiva di alcuni tematismi, obbligano a procedere per gradi nella definizione del progetto.

Solo chi non ha esperienza di progettazione e di cantiere immagina contemporaneità tra progetto architettonico, progetto impiantistico, progetto strutturale, piani di sicurezza del cantiere, richiesta offerte, scelta delle imprese.

Nei piccoli lavori, con un po' di sforzo ed un po' di ipocrisia, si possono compattare queste fasi, ma negli interventi di media e grande dimensione ciò non è fattibile se non a rischio di gravi diseconomie.

Ovviamente il buon progettista già nella fase di ideazione architettonica, delinea e si preoccupa di soluzioni strutturali, impiantistiche ed esecutive, ma è cosa diversa dal produrre simultaneamente i progetti speciali e gli elaborati della cantierizzazione.

#### *SCIA*

Ai sensi dell'art. 145 comma 6 della LR 65/2014 il Comune entro il termine di trenta giorni ha la facoltà di notificare il divieto alla prosecuzione degli interventi e ordinare il ripristino delle parti poste in essere.

Per questa disposizione e per comprensibile cautela, specialmente nel caso di interventi di maggior peso o disciplinati da norme controverse, il progettista è portato a procedere per fasi, costituendo prima il titolo edilizio abilitativo e solo successivamente provvedere ai progetti speciali ed alla contrattualizzazione con le imprese.

In questi casi non ci può essere ad esempio contestuale deposito del progetto strutturale, del progetto degli impianti, la designazione delle imprese, la notifica alla ASL, il piano di lavoro per la rimozione dell'amianto.

Consentire l'allegazione successiva alla presentazione della SCIA di questi documenti, semplifica la progettazione, ottimizza i tempi e non toglie niente alle funzioni di controllo.

Ovviamente l'inizio lavori sarebbe differito alla data di integrazione dei documenti e dei dati obbligatori (SCIA con inizio lavori differito - vedi Regione Emilia Romagna).

Evitare inoltre di confondere l'inizio lavori del titolo edilizio con l'inizio lavori di opere strutturali o impiantistiche.

#### *Permesso di Costruire*

Risulta irrazionale dover accompagnare alla richiesta di Permesso di Costruire il progetto degli impianti, quando a seguito dei pareri da ottenere il progetto architettonico è suscettibile di essere fortemente modificato o addirittura non approvato.

Sarebbe logico prevedere semplicemente che il progetto degli impianti debba essere depositato prima della realizzazione dei medesimi.



### B) Proporzionalità e appropriatezza degli adempimenti

La richiesta di certificare la regolarità urbanistica dell'immobile oggetto di intervento, comprensibile in senso generale, appare sproporzionata in caso di interventi minori.

La verifica di regolarità pur a firma del proprietario inevitabilmente si scarica sul professionista. Prima di tutto impone accertamenti non banali, con accessi agli archivi comunali che richiedono tempo e spese. Inoltre può succedere che l'immobile incorpori vecchie difformità dal titolo edilizio addirittura non regolarizzabili (pensiamo all'assurda situazione degli incrementi volumetrici, anche minimi, non sanabili se ricadono in zona a vincolo paesaggistico).

Come già ad esempio prevede la modulistica del Comune di Firenze, proponiamo che la verifica non venga richiesta nel caso di modesti interventi che non alterano la sagoma, non incrementano riutilizzano o ridistribuiscono la SUL esistente, né la superficie coperta, e non alterano il numero delle unità immobiliari.

### C) Distinzione e raccordo tra competenze

La vera semplificazione richiede il chiaro riconoscimento delle competenze, evitando sovrapposizioni e cortocircuiti.

Genio Civile, Vigili de Fuoco, Soprintendenze, ASL, Agenzia del Territorio sono enti portatori di competenze specialistiche non sostituibili in ambito comunale, a meno di stravolgimenti organizzativi.

Al Comune può essere dato il compito di raccogliere ed archiviare unitamente al titolo edilizio abilitativo gli estremi dei vari pareri e adempimenti non di sovrapporsi nei controlli e nelle discipline.

Per gli interventi che riguardano le strutture non si comprende la miriade delle specificazioni richieste, quando è sufficiente ed essenziale che il progettista dichiari se l'intervento riguarda o meno elementi strutturali. Nel primo caso scatta l'obbligo di attivare la procedura presso il Genio Civile di cui sarà obbligatoriamente fornita copia al Comune.

Anche per quanto riguarda la sicurezza del cantiere ci sembrerebbe sufficiente dichiarare se l'intervento ricade o meno nell'ambito di applicazione del Dlgs 81/2008, senza ulteriori specificazioni, essendo demandata alla ASL la raccolta delle notifiche ed il controllo dei cantieri.

### D) Chiarezza delle responsabilità nelle dichiarazioni e nelle asseverazioni

Nelle asseverazioni è in genere necessario prevedere un campo editabile dove il progettista deve avere facoltà di specificare o rimandare a dichiarazioni e/o asseverazioni di tecnici specialisti, come ad esempio nel caso di varianti che riguardano immobili soggetti a pratiche di prevenzione incendi.



## **Note puntuali al modulo SCIA**

### Frontespizio - Segnalazione Certificata Inizio Attività

Dove si identifica il tipo di SCIA si propone di inserire un quarto caso “con inizio lavori differito”.

(ove non ritenuto compatibile con norma statale e/o regionale proporre adeguata modifica TU 380/2001 e LR 65/2014)

### Pag. 2 – Quadro b - Presentazione della segnalazione certificata di inizio attività

Dopo b2 inserire il caso con inizio lavori differito.

### Pag. 3 – Quadro c - Qualificazione dell'intervento

Dopo il punto C4 si propone di inserire il caso "completamento di opere autorizzate/asseverate".

(ove la modifica non sia ritenuta compatibile con i modelli nazionali proporre aggiornamento degli stessi in sede di Conferenza Unificata Stato/Regioni)

### Pag. 5 – Quadro g - Regolarità urbanistica e precedenti edilizi

Al punto g.2.2, onde evitare equivoci, aggiungere "in area esterna al perimetro dei centri abitati".

Al punto g.2.2.(1-2).1 sembra eccessivo dover allegare la documentazione per comprovare l'epoca di ultimazione e la collocazione in relazione alla perimetrazione dei centri abitati, può bastare la dichiarazione.

Dopo il punto g.2.3 si propone di inserire un ulteriore caso che consenta di non dover effettuare la verifica di regolarità urbanistica nel caso di modesti interventi.

Si riporta la formula adottata nei moduli SCIA del Comune di Firenze:

“ non è oggetto di asseverazione in quanto l'intervento non altera la sagoma, non incrementa riutilizza o ridistribuisce la SUL esistente, né la superficie coperta, e non altera il numero delle unità immobiliari”

(ove non ritenuto compatibile con norma statale e/o regionale proporre adeguata modifica TU 380/2001 e LR 65/2014)

### Pag. 6 – Quadro l - Impresa esecutrice dei lavori

Dopo il punto l.1 inserire la possibilità di indicare l'impresa esecutrice in un momento successivo alla presentazione della SCIA comunque prima dell'inizio lavori (*caso SCIA con inizio lavori differito*).

Il punto l.2 può generare ambiguità sia per il labile concetto di modesta entità che per il generico riferimento a specifiche normative di settore. E' preferibile togliere questi riferimenti,



## RETE TOSCANA PROFESSIONI TECNICHE

affidando eventualmente ad una nota il chiarimento dei limiti entro cui poter effettuare l'esecuzione diretta dei lavori.

(ove la modifica non sia ritenuta compatibile con i modelli nazionali proporre aggiornamento degli stessi in sede di Conferenza Unificata Stato/Regioni)

### Pag. 6 – Quadro m - Rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Si propone di togliere completamente i nodi m.1.1 e m.1.2, lasciando semplicemente la dichiarazione se l'intervento rientra o meno nell'ambito di applicazione del Dlgs 81/2008. In subordine qualora non si voglia togliere il nodo m.1.2. inserire il caso in cui il dichiarante si impegna ad effettuare la notifica prima dell'inizio lavori (*caso SCIA con inizio lavori differito*).

(ove la modifica non sia ritenuta compatibile con i modelli nazionali proporre aggiornamento degli stessi in sede di Conferenza Unificata Stato/Regioni)

### Pag. 10 – Quadro riepilogativo della documentazione

Tra le note esplicative del punto inerente l'acustica " Autocertificazione a firma di tecnico abilitato in acustica ambientale (art. 12, comma 3bis l.r. 89/1998 e Allegato B della DGR n. 857/2013)" sarebbe opportuno inserire "*secondo quanto previsto all'art. 12 comma 3bis LR 89/98*"

### Pag. 12 – Quadro riepilogativo della documentazione

Relativamente alle relazioni di competenza del geologo, si propone di sostituire la descrizione "Relazione geologica di fattibilità dell'intervento" in "Relazione geologica per l'intervento edilizio", di inserire a seguire i casi "Relazione geologica quando prevista da NTA comunali e/o PAI" e "Relazione geotecnica quando prevista da NTC 08, NTA comunali e/o PAI".

(ove la modifica non sia ritenuta compatibile con i modelli nazionali proporre aggiornamento degli stessi in sede di Conferenza Unificata Stato/Regioni)

### Pag. 20 – Soggetti coinvolti - Imprese esecutrici

Un sistema efficiente di identificazione e indicizzazione degli archivi informatici potrebbe consentire di ridurre drasticamente i campi.

Utilizzando il numero di Partita IVA come chiave di individuazione presso tutti gli Enti, ogni impresa sarebbe facilmente identificata evitando il rischio di errori e le difficoltà insorte in una miriade di codici e numeri di posizione.

Parlando di efficiente condivisione delle informazioni, si ricorda inoltre che ai sensi dell'art. 141 comma 10 lettera c) della LR 65/2014 risulta inutile appesantimento l'obbligo per le imprese di dover effettuare una dichiarazione di fine lavori a ciascun ente.

Quando il direttore dei lavori invia comunicazione di ultimazione al Comune, se si condividono le banche dati, la comunicazione sarà immediatamente disponibile a tutti gli altri soggetti.

(ove la modifica non sia ritenuta compatibile con norme statali e/o regionali proporre le opportune variazioni in sede di Conferenza Unificata Stato/Regioni)



Pag. 27 – Quadro 3 - Strumentazione urbanistica comunale vigente e in salvaguardia

I moduli approvati contengono sostanziale errore di formattazione e non è possibile capire l'organizzazione del quadro.

Riferendosi alle bozze diffuse prima della Delibera, si dovrà inserire spazio adeguato ove poter inserire gli articoli che disciplinano l'area di intervento.

Suscita perplessità la richiesta dei dati riferiti al PS che non dovrebbe disciplinare gli interventi diretti ma solo la redazione dei RUC/POC. Riteniamo opportuno lasciare solo i dati riferiti al Regolamento Urbanistico o futuro Piano Operativo.

Pag. 29 – Quadro 4 - Barriere Architettoniche

Il modello richiama anche il DPGR 41r/2009, lo stesso è fonte di problemi e si sovrappone confusamente alla disciplina nazionale in materia di barriere architettoniche.

(dal momento che si tende a confermarne la cogenza si propone di rivisitare il provvedimento rendendo chiaro il campo d'applicazione e il raccordo alle norme statali)

Pag. 30 – Quadro 5 - Sicurezza degli impianti

Per quanto argomentato nelle considerazioni generali, si richiede che dopo il punto 5.2.(1-8).2.1 sia inserita una ulteriore spunta ove sia possibile impegnarsi a depositare il progetto degli impianti in un momento successivo alla presentazione della SCIA, prima dell'esecuzione dei lavori impiantistici.

Per maggiore chiarezza, poichè non tutte le categorie di impianti sono assoggettate ad obbligo di presentazione del progetto, al punto 5.2.(1-8).2 si propone di specificare "è soggetto *per alcune categorie di impianti* agli obblighi di presentazione ..."

(ove la modifica non sia ritenuta compatibile con norme statali e/o regionali proporre le opportune variazioni in sede di Conferenza Unificata Stato/Regioni)

Pag. 30 – Quadro 7 - Consumi energetici

Per quanto argomentato nelle considerazioni generali, si richiede che dopo il punto 7.2.1 sia inserita una ulteriore spunta ove sia possibile impegnarsi a depositare la relazione in un momento successivo alla presentazione della SCIA, prima dell'esecuzione dei lavori.

(ove la modifica non sia ritenuta compatibile con norme statali e/o regionali proporre le opportune variazioni in sede di Conferenza Unificata Stato/Regioni)

Pag. 32 – Quadro 10 - Prevenzione Incendi

Al punto 10.6 si richiede l'aggiunta di un campo editabile dove il tecnico asseveratore abbia facoltà di specificare o rimandare a dichiarazioni e/o asseverazioni di tecnici specialisti.

(ove la modifica non sia ritenuta compatibile con i modelli nazionali proporre aggiornamento degli stessi in sede di Conferenza Unificata Stato/Regioni)



### Pag. 32 – Quadro 11 - Amianto

Si richiede che nel punto 11.1 sia specificato " ... presenza già accertata di fibre di amianto".

Per quanto argomentato nelle considerazioni generali, si richiede che dopo il punto 11.2.2 sia inserita una ulteriore spunta ove sia possibile impegnarsi a depositare il Piano di Lavoro di demolizione o rimozione dell'amianto in un momento successivo alla presentazione della SCIA, prima dell'esecuzione dei lavori.

*(ove la modifica non sia ritenuta compatibile con norme statali e/o regionali proporre le opportune variazioni in sede di Conferenza Unificata Stato/Regioni)*

### Pag. 33 – Quadro 13 - Interventi strutturali e/o in zona sismica

Per quanto argomentato nelle considerazioni generali, si richiede che il quadro 12 sia semplificato togliendo i nodi 13.2.3.1 – 13.2.3.2 – 13.3.2.1 – 13.3.2.2. relativi a specifiche strutturali proprie della pratica al Genio Civile.

Dopo i punti 13.2.2 e 13.3.3 siano inserite ulteriori spunte ove sia possibile impegnarsi ad allegare ricevuta di deposito o copia autorizzazione sismica in un momento successivo alla presentazione della SCIA, prima dell'esecuzione dei lavori strutturali.

Si evidenzia che in alcuni interventi, per meglio applicare le norme tecniche (NTC 2008), è consigliabile allestire il cantiere e procedere alla rimozione degli intonaci, prima di completare e depositare il progetto strutturale.

*(ove la modifica non sia ritenuta compatibile con i modelli nazionali proporre aggiornamento degli stessi in sede di Conferenza Unificata Stato/Regioni)*

### Pag. 34 – Quadro 14 - Qualità ambientale dei terreni

Alla fine del punto 14.1 si richiede l'aggiunta di un campo editabile dove il tecnico asseveratore abbia facoltà di specificare o rimandare a dichiarazioni e/o asseverazioni di tecnici specialisti.

Si propone di inserire un punto 14.3 dove poter dichiarare che non si eseguono indagini ambientali preventive in quanto le opere non comportano movimenti di terra o comportano movimenti di quantità marginali.

*(ove la modifica non sia ritenuta compatibile con i modelli nazionali proporre aggiornamento degli stessi in sede di Conferenza Unificata Stato/Regioni)*



## **Note puntuali al modulo di richiesta Permesso di Costruire**

### **Pag. 2 – Quadro a - Qualificazione dell'intervento**

Dopo il punto a.1.2 si propone di inserire il caso "completamento di opere autorizzate con Permesso di Costruire giunto a scadenza".

*(ove la modifica non sia ritenuta compatibile con i modelli nazionali proporre aggiornamento degli stessi in sede di Conferenza Unificata Stato/Regioni)*

### **Pag. 4 – Quadro g - Regolarità urbanistica e precedenti edilizi**

L'indicazione dei titoli edilizi risulta organizzata in campi rigidi ove non sarà possibile inserire una pluralità di atti abilitativi della stessa specie.

Diversamente dalla SCIA nel modello approvato non è stato inserito il campo "Altro" in forma editabile che possa consentire l'inserimento di una cronologia complessa di atti.

E' quindi opportuno introdurre opportuna modifica analoga al modulo della SCIA.

### **Pag. 6 – Quadro J - Impresa esecutrice dei lavori**

Il punto J.3 può generare ambiguità sia per il labile concetto di modesta entità che per il generico riferimento a specifiche normative di settore. E' preferibile togliere questi riferimenti, affidando eventualmente ad una nota il chiarimento dei limiti entro cui poter effettuare l'esecuzione diretta dei lavori.

*(ove la modifica non sia ritenuta compatibile con i modelli nazionali proporre aggiornamento degli stessi in sede di Conferenza Unificata Stato/Regioni)*

### **Pag. 9 – Quadro riepilogativo della documentazione**

Tra le note esplicative del punto inerente l'acustica " Autocertificazione a firma di tecnico abilitato in acustica ambientale (art. 12, comma 3bis l.r. 89/1998 e Allegato B della DGR n. 857/2013)" sarebbe opportuno inserire *"secondo quanto previsto all'art. 12 comma 3bis LR 89/98"*

### **Pag. 11 – Quadro riepilogativo della documentazione**

Relativamente alle relazioni di competenza del geologo, si propone di sostituire la descrizione "Relazione geologica di fattibilità dell'intervento" in "Relazione geologica per l'intervento edilizio", di inserire a seguire i casi "Relazione geologica quando prevista da NTA comunali e/o PAI" e "Relazione geotecnica quando prevista da NTC 08, NTA comunali e/o PAI".

*(ove la modifica non sia ritenuta compatibile con i modelli nazionali proporre aggiornamento degli stessi in sede di Conferenza Unificata Stato/Regioni)*



### Pag. 19 – Soggetti coinvolti - Imprese esecutrici

Un sistema efficiente di identificazione e indicizzazione degli archivi informatici potrebbe consentire di ridurre drasticamente i campi.

Utilizzando il numero di Partita IVA come chiave di individuazione presso tutti gli Enti, ogni impresa sarebbe facilmente identificata evitando il rischio di errori e le difficoltà insorte in una miriade di codici e numeri di posizione.

*(ove la modifica non sia ritenuta compatibile con norme statali e/o regionali proporre le opportune variazioni in sede di Conferenza Unificata Stato/Regioni)*

### Pag. 26 – Quadro 3 - Strumentazione urbanistica comunale vigente e in salvaguardia

I moduli approvati contengono sostanziale errore di formattazione e non è possibile capire l'organizzazione del quadro.

Riferendosi alle bozze diffuse prima della Delibera, si dovrà inserire spazio adeguato ove poter inserire gli articoli che disciplinano l'area di intervento.

Suscita perplessità la richiesta dei dati riferiti al PS che non dovrebbe disciplinare gli interventi diretti ma solo la redazione dei RUC/POC. Riteniamo opportuno lasciare solo i dati riferiti al Regolamento Urbanistico o futuro Piano Operativo.

### Pag. 28 – Quadro 4 - Barriere Architettoniche

Il modello richiama anche il DPGR 41r/2009, lo stesso è fonte di problemi e si sovrappone confusamente alla disciplina nazionale in materia di barriere architettoniche.

*(dal momento che si tende a confermarne la cogenza si propone di rivisitare il provvedimento rendendo chiaro il campo d'applicazione e il raccordo alle norme statali)*

### Pag. 28 – Quadro 5 - Sicurezza degli impianti

Per quanto argomentato nelle considerazioni generali, si richiede che dopo il punto 5.2.(1-8).2.1 sia inserita una ulteriore spunta ove sia possibile impegnarsi a depositare il progetto degli impianti in un momento successivo alla presentazione della richiesta di PC, prima dell'esecuzione dei lavori.

In subordine sia almeno consentito di effettuare il deposito prima del rilascio del PC, quando il progetto è stato approvato dal punto di vista urbanistico e paesaggistico.

*(ove la modifica non sia ritenuta compatibile con norme statali e/o regionali proporre le opportune variazioni in sede di Conferenza Unificata Stato/Regioni)*

### Pag. 30 – Quadro 10 - Prevenzione Incendi

Al punto 10.6 si richiede l'aggiunta di un campo editabile dove il tecnico asseveratore abbia facoltà di specificare o rimandare a dichiarazioni e/o asseverazioni di tecnici specialisti.

*(ove la modifica non sia ritenuta compatibile con i modelli nazionali proporre aggiornamento degli stessi in sede di Conferenza Unificata Stato/Regioni)*



### Pag. 32 – Quadro 11 - Amianto

Si richiede che nel punto 11.1 sia specificato " ... presenza già accertata di fibre di amianto".

Per quanto argomentato nelle considerazioni generali, si richiede che dopo il punto 10.2.2 sia inserita una ulteriore spunta ove sia possibile impegnarsi a depositare il Piano di Lavoro di demolizione o rimozione dell'amianto in un momento successivo alla presentazione della richiesta di PC, prima dell'esecuzione dei lavori.

*(ove la modifica non sia ritenuta compatibile con norme statali e/o regionali proporre le opportune variazioni in sede di Conferenza Unificata Stato/Regioni)*

### Pag. 32 – Quadro 13 - Interventi strutturali e/o in zona sismica

Per quanto argomentato nelle considerazioni generali, si richiede che il quadro 13 sia semplificato togliendo i nodi 13.2.3.1 – 13.2.3.2 – 13.3.2.1 – 13.3.2.2.

*(ove la modifica non sia ritenuta compatibile con i modelli nazionali proporre aggiornamento degli stessi in sede di Conferenza Unificata Stato/Regioni)*

### Pag. 33 – Quadro 14 - Qualità ambientale dei terreni

Alla fine del punto 14.1 si richiede l'aggiunta di un campo editabile dove il tecnico asseveratore abbia facoltà di specificare o rimandare a dichiarazioni e/o asseverazioni di tecnici specialisti. Si propone di inserire un punto 14.3 dove poter dichiarare che non si eseguono indagini ambientali preventive in quanto le opere non comportano movimenti di terra o comportano movimenti di quantità marginali.

*(ove la modifica non sia ritenuta compatibile con i modelli nazionali proporre aggiornamento degli stessi in sede di Conferenza Unificata Stato/Regioni)*

### **Altre note comuni ai due modelli**

Auspichiamo che la nuova modulistica entri in uso esclusivamente in forma digitale evoluta, ma nel caso vi dovesse essere un periodo di utilizzo della versione cartacea invitiamo a considerare due aspetti:

- 1) Poichè i modelli saranno soggetti a revisione da parte della Regione in occasione di ogni modifica o aggiornamento di norme statali o regionali, si raccomanda di indicare nel frontespizio chiaramente numero e data della versione corrente.
- 2) Si tenga conto inoltre dell'opportunità di produrre una variante dei moduli priva di caselle obbligate per l'inserimento di singoli caratteri (esempio codici fiscali, date ecc) in quanto utilizzando funzioni grafiche di compilazione automatica dei moduli è difficile rispettare la spaziatura.



## RETE TOSCANA PROFESSIONI TECNICHE

Si sottolinea la necessità di favorire forme digitali evolute, quindi non limitandosi a documenti statici (Word o PDF a modulo compilabile), stabilendo standards digitali che a partire dai moduli unificati consentano processi dinamici di composizione e utilizzo di rubriche dei dati.

In tal modo, oltre al vantaggio della compilazione assistita, i documenti finali risulteranno depurati dalle casistiche che non ricorrono, contenendo solo dati pertinenti e quindi riducendo drasticamente il numero delle pagine.

L'implementazione digitale dovrà prevedere elementi di flessibilità che consentano l'inserimento di righe aggiuntive editabili laddove quelle già previste non siano sufficienti per la risposta a quanto richiesto.

### Riepilogo delle principali modifiche richieste

- A) Previsione di una opzione di SCIA con inizio lavori differito, nel caso ad esempio non sia stata ancora individuata l'impresa esecutrice;
- B) Possibilità di effettuare in momento successivo all'inizio dei lavori (urbanistico-edilizio) l'allegazione del deposito e dell'Autorizzazione relativa al progetto strutturale, del progetto degli impianti, del piano di lavoro per la rimozione dell'amianto. Ovviamente l'integrazione sarà obbligatoria prima di iniziare le opere di competenza dei vari progetti speciali;
- C) Alleggerire l'obbligo di certificare la legittimità urbanistico-edilizia dello stato persistente nel caso di interventi minori che non alterano la sagoma, non incrementano, riutilizzano o ridistribuiscono la SUL esistente, né la superficie coperta, e non alterano il numero delle unità immobiliari;
- D) Introdurre le opportune modifiche a norme e moduli unificati, puntualmente sopraelencate, tendenti a evitare sovrapposizione di competenze tra enti e fasi di progettazione, specificando meglio la portata di alcune dichiarazioni ed autocertificazioni, per rendere più flessibili i moduli con introduzione di campi editabili che consentano ove serve di circostanziare le asseverazioni.

RETE DELLE PROFESSIONI TECNICHE TOSCANA